

**Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 152, del 30 giugno). - Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.**

**Articolo 1**  
**Principi generali.**

Il presente decreto stabilisce i requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano, per la tutela della salute pubblica e per il miglioramento delle condizioni di vita ed introduce misure finalizzate a garantire **la difesa delle risorse idriche.**

.....

**Articolo 4**  
**Aree di salvaguardia delle risorse idriche.**

1. Per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sono stabilite aree di salvaguardia suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione.
2. Le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto si riferiscono alle sorgenti, ai pozzi ed ai punti di presa; le zone di protezione si riferiscono ai bacini imbriferi ed **alle aree di ricarica delle falde.**